



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 4 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.20 della Società A.S.REGGIO 2000

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 19.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Reggiomediterranea –Reggio 2000* del 13.11.2015 – Campionato Allievi Regionali -).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il giudice sportivo di primo grado - rilevato d'ufficio che nella gara Reggiomediterranea –Reggio 2000 del 13.11.2015 la società Reggio 2000 faceva partecipare il calciatore Nemia Domenico nato il 5.4.2002 e, pertanto, di età inferiore al limite di 14 anni previsto per la partecipazione al Campionato Regionale Allievi come da C.U. n.1 Nazionale del Settore Giovanile Scolastico del 01.07.2015 - decretava la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per la società Reggio 2000 in applicazione dell'art. 17, punto 5, del C.G.S..

La reclamante, in ricorso, sostiene che tale statuizione intende sanzionare con la perdita della gara la posizione irregolare del calciatore che possa aver prodotto un beneficio alla squadra che lo ha schierato.

A detta della stessa non è questo il caso che occupa avendo il regolamento del Campionato Allievi Regionali vietato la partecipazione di calciatore infrasedicenne solo per tutelarne l'incolumità fisica. Se a ciò si aggiunge che il Nemia Domenico è stato schierato per una mera negligenza nell'applicazione del regolamento stesso e solo per pochi minuti, ne discende che la sanzione "massima" della punizione sportiva della perdita della gara non deve applicarsi nel caso che occupa.

Tali argomentazioni non posso essere accolte perché non trovano riscontro nelle disposizioni citate e nella ratio sottesa alle stesse che impongono senza alcun dubbio la punizione sportiva della gara in ogni caso di posizione irregolare di calciatore che a qualsiasi titolo abbia partecipato ad una gara.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO nr.21 del Sig.PEDACE Francesco Massimo (Tesserato della Società Pol.Cropalati ASD)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 19.11.2015 (squalifica fino al 30.4.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il ricorrente;

RILEVA

Il ricorrente si duole della decisione del giudice di primo grado che gli ha irrogato una squalifica fino a tutto il 30 aprile 2016 per aver spinto energicamente il Direttore di gara e colpito lo stesso con le mani al collo, senza riuscire ad afferrarlo grazie al pronto intervento dei suoi compagni di squadra.

Il ricorrente sostiene che pur protestando energicamente nei confronti dell'arbitro per le decisioni da questi assunte e non condivise (da ultimo la convalida di una rete dallo stesso Pedace subita) e colpendolo con il petto, seppur involontariamente e nella foga della protesta, non lo ha assolutamente afferrato dal collo.

Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall'arbitro non possano essere posti in dubbio, considera, tuttavia, conforme a giustizia, rimodulare la squalifica riducendola a tutto il 28 febbraio 2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Sig.PEDACE Francesco Massimo a tutto il 28 FEBBRAIO 2016 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società Polisportiva Cropalati ASD che ha provveduto a versare per conto del reclamante, suo tesserato.

RECLAMO nr.22 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (inibizione del dirigente SORRENTI Ivan fino al 12.11.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il delegato della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il comportamento del dirigente Sorrenti Ivan, reo di aver stratonato l'arbitro afferrandolo dalla divisa e di averlo poi colpito con un violento schiaffo che gli provocava forte dolore e capogiro. Sostiene l'A.S.D. New Pietro che quanto riportato dall'arbitro nel rapporto di gara sia privo di fondamento.

Questa Corte non può esaminare nel merito il reclamo in quanto lo stesso è stato proposto oltre i termini (spedizione il 24.11.2015, oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale n. 33 del 12.11.2015 con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare) previsti a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 4, del C.G.S..

Il reclamo è, pertanto, da dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.23 della Società A.C.D. CDF MAGNA GRAECIA.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 26.11.2015(squalifica del calciatore NACCARATO Fabio per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'A.C.D. CdF Magna Graecia impugna la squalifica di tre giornate di gara inflitta al proprio calciatore Naccarato Fabio per aver colpito con una testata la fronte di un avversario a gioco fermo.

La ricorrente chiede la riduzione della sanzione sostenendo che il comportamento tenuto dal Naccarato si è sostanziato non in un atto di violenza ma di protesta nei confronti dell'avversario che lo aveva colpito con un calcio e che sarebbe stato solo respinto con la testa contro la sua fronte (si tratterebbe di un testa a testa).

La tesi appena riportata – atteso quanto riferito dall'arbitro - non può trovare accoglimento; il comportamento tenuto dal Naccarato deve essere qualificato come atto di violenza nei confronti di un avversario e la sanzione ritenuta congrua ed adeguata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 24 del Sig.TAVERNITI Domenico (tesserato della Società U.S.Bivongi Pazzano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 26.11.2015 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il calciatore Taverniti Domenico impugna la squalifica di cinque gare effettive, ammettendo le proprie responsabilità ma chiedendo una riduzione della stessa argomentando che trattasi di pena severa.

I fatti narrati non possono essere messi in dubbio, come tra l'altro ammesso dallo stesso ricorrente, va tuttavia valutata la possibilità di ridurre la sanzione.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a quattro gare effettive.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore TAVERNITI Domenico a QUATTRO gare effettive e dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi